

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA
COMUNITA' MONTANA DEL TORRE,
NATISONE E COLLIO

E

NET S.p.A.

PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Dal 01.04.2016 al 31.12.2020

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
ED AMBIENTALE NEI COMUNI DI
DRENCHIA-GRIMACCO-PULFERO-SAVOGNA-STREGNA-TORREANO**

L'anno duemilasedici, addì 01 del mese di aprile:

fra

la **COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO**, C.F. 02287530303, rappresentata dal Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo, p.e. Roberto Geretto, nato a Udine il 08/05/1957, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla presente stipula con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 25/02/2016;

e

La Società **NET S.P.A.**, con sede in Udine, viale Duodo n. 3/E, C.F. 94015790309, iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine, rappresentata dal Direttore generale, dott. Massimo Fuccaro, nato a Roma il 29/01/1964, autorizzato alla firma del presente atto con verbale del Consiglio di Amministrazione della succitata società.

PREMESSO CHE

- la società Net Spa, società a capitale interamente pubblico, è nata dalla trasformazione dell'Azienda Speciale A.T.M., ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale di Udine n. 5 d'ord. del 22/01/2001;
- tra i compiti della succitata Azienda sono ricompresi i servizi di igiene urbana ed ambientale così come meglio specificati all'art. 4 dello Statuto aziendale;
- la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è attualmente socio della Net Spa;
- la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio ha interesse ad individuare le formule più idonee per addivenire ad una gestione flessibile dei servizi relativi all'igiene urbana ed ambientale, mirata alla riduzione dei costi di raccolta e di smaltimento da un lato, ed al miglioramento della qualità/quantità dei singoli servizi, ove occorrente, dall'altro;
- le Parti ritengono che la soluzione prevista dall'art. 113, comma 5, lettera c) D. Lgs. 267/2000 (c.d. in house providing) sia la più adeguata in quanto consente l'esercizio di un effettivo potere di indirizzo unitamente al controllo costante e diretto sul funzionamento del servizio di igiene urbana;

- la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio intende provvedere alla gestione del servizio di igiene urbana secondo la forma prevista dall'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 provvedendo all'affidamento alla Net Spa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Udine n. 122 d'ord. del 28 novembre 2005 è stata approvata la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 fra il Comune di Udine e la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio per la gestione del servizio pubblico di igiene ambientale nel territorio dei Comuni deleganti la Comunità Montana (Pulfero, Torreano, Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna);
- con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio n. 55 reg. delib. del 14 dicembre 2005 è stata approvata la medesima Convenzione;
- in data 15 dicembre 2005 è stata sottoscritta dal Comune di Udine e dalla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio la Convenzione suddetta;
- i Comuni di seguito elencati, con gli atti di Consiglio comunale indicati, **hanno delegato la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio** al servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sino al 31.12.2020 con le modalità operative di cui alle convenzioni allegate ai rispettivi provvedimenti :

Comune di	Delibera di Consiglio Comunale
DRENCHIA	n. 36 del 19/11/2015
GRIMACCO	n. 03 del 05/02/2016
PULFERO	n. 22 del 16/10/2015
SAVOGNA	n. 22 del 30/09/2015
STREGNA	n. 39 del 23/07/2015
TORREANO	n. 25 del 27/07/2015

- tra la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, nella figura del Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo, delegato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 1 del 25 febbraio 2016, e le singole Amministrazioni comunali, è stata stipulata la Convenzione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 09/01/2006 n. 1, come da dati sotto riportati:

	Comune di	data Convenzione	
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio	DRENCHIA	18/03/2016	Rif. Prot. 0/444/P dd. 18/03/2016
	GRIMACCO	18/03/2016	Rif. Prot. 0/443/P dd. 18/03/2016
	PULFERO	18/03/2016	Rif. Prot. 0/445/P dd. 18/03/2016
	SAVOGNA	18/03/2016	Rif. Prot. 0/446/P dd. 18/03/2016

	STREGNA	18/03/2016	Rif. Prot. 0/447/P dd. 18/03/2016
	TORREANO	21/03/2016	Rif. Prot. 0/449/P dd. 23/03/2016

- le schede tecniche allegate al presente contratto ne costituiscono il Disciplinare Tecnico e ne fanno parte integrante e sostanziale.
- che è stata pubblicata sul sito Web, della Comunità, a far data dal 01/04/2016 la Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2013;

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le sottoscritte parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, in esclusiva, da parte della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, (di seguito chiamata "Comunità montana") a Net Spa (di seguito chiamata "Società"), ex art. 198 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni ed art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179, del servizio di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e dei Rifiuti delle raccolte differenziate meglio specificati nella scheda tecnica allegata al presente contratto, per il territorio comunale servito;
2. Ai fini della determinazione dei prezzi, della rinegoziazione degli stessi in caso di rinnovo, o di modifiche al servizio, della quantificazione dei corrispettivi mensili e della conseguente fatturazione, i servizi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono suddivisi come segue:
 - A) servizi di raccolta e trasporto;**
 - B) servizi di trattamento-smaltimento.**
3. Si intendono comprese nel presente contratto, in quanto necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto 1, anche le seguenti ulteriori attività:
 - (a) gestione ed elaborazione dei dati di produzione dei rifiuti ai fini statistici;
 - (b) studi e proposte di miglioramenti ed ottimizzazioni in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o regionale, alla pianificazione regionale e provinciale, alle esigenze specifiche dei Comuni e/o, in generale, nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi;
 - (c) gestione autonoma dei rapporti con i consorzi CONAI e/o altri soggetti equivalenti per la gestione degli imballaggi, secondo quanto dettagliato al

successivo art. 8;

- (d) predisposizione e compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per tutte le tipologie di rifiuto gestite dalla Società per conto del Comune, restando cura e responsabilità dello stesso il relativo deposito presso la competente CCIAA;

Art. 2 - Servizi accessori

1. Le parti convengono che potranno essere distintamente affidati alla Società anche altri servizi accessori fra quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, inerenti il servizio di igiene ambientale:

- a) Raccolte differenziate diverse da quelle indicate all'art. 1
- b) Lavaggio strade
- c) Spazzamento stradale
- d) Gestione dei rifiuti prodotti in caso di manifestazioni
- e) Bonifica discariche abusive
- f) Gestione integrale delle eco piazzole
- g) Progettazione ed assistenza tecnica per il passaggio taxa-tariffa secondo la normativa in vigore
- h) Gestione del sistema tariffario compresa eventuale bollettazione/fatturazione/riscossione,
- i) Consulenza tecnica di carattere ambientale e predisposizione di piani e/o regolamenti in materia
- j) Progettazione di nuovi servizi /impianti
- k) Progettazione e realizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione sui temi dell'igiene urbana
- l) Gestione per conto dei Comuni di eventuali contratti di appalto sottoscritti dallo stesso con ditte terze.

2. L'esecuzione dei servizi accessori di cui sopra, su precisa richiesta della Comunità montana e/o dei Comuni, dovrà essere concordata tra le parti, con le seguenti modalità:

- a) richiesta scritta della Comunità montana e/o dei Comuni;
- b) inoltro del preventivo tecnico – economico dell'intervento da parte della Società;
- c) accettazione scritta da parte della Comunità montana e/o dei Comuni del preventivo tecnico – economico e conferma scritta della richiesta di esecuzione dell'intervento.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto, avrà durata di mesi 57 (cinquantasettemesi) a decorrere dal 01.04.2016 al 31.12.2020.
2. Ferma restando l'esclusione del tacito rinnovo, il presente contratto potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodi inferiori, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, previa manifestazione di volontà delle Parti – da rendere con congruo anticipo in via formale e con riserva del diritto di rinegoziare le condizioni, sia tecniche che economiche - da formalizzare prima della scadenza, da parte dei rispettivi Organi competenti. Ai fini del presente comma la proposta di rinnovo dovrà essere manifestata da una delle Parti entro il 20.12.2020, e la relativa accettazione o proposta di rinegoziazione della controparte dovrà essere manifestata entro i dieci giorni successivi al ricevimento della proposta, *entrambe da recapitarsi a mezzo racc. A.R. o P.E.C. presso le rispettive sedi legali al momento delle predette comunicazioni.*
3. Qualora per sopravvenute disposizioni normative o delle Pubbliche Autorità, il contratto dovesse essere risolto prima della scadenza naturale o rinnovata, le Parti nulla potranno reciprocamente pretendere l'una dall'altra, a titolo di indennizzo, risarcimento o quant'altro, in dipendenza della risoluzione anticipata per la predetta causa, fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni fino a quel momento eseguite.
4. La Comunità montana è altresì reso edotto che:
 - con riferimento agli artt. 200 e 202 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il presente contratto di servizio si interromperà automaticamente qualora, a seguito della delimitazione dell'ATO che dovrà comprendere anche i Comuni ed alla costituzione della relativa Autorità d'Ambito, quest'ultima dovesse procedere all'indizione ed all'aggiudicazione della prevista gara per l'affidamento del *servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani* dell'intero ATO ad un unico nuovo *gestore del servizio integrato dei rifiuti*, al quale, peraltro, tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore potranno cedere contestualmente il rispettivo ramo d'azienda (art. 202 comma 6 *D.lgs 152/06*).

Art. 4 - Passaggio Tassa-Tariffa-Tari

1. In relazione a quanto disposto dalle norme in materia e alle relative vigenti scadenze per il passaggio a Tariffa/TARI, la Società dovrà predisporre, nell'ambito dei servizi accessori di cui all'art. 2 del presente contratto, su richiesta

della Comunità montana formulata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi ed a titolo gratuito, il relativo Piano Finanziario, che dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica di accompagnamento;
 - Simulazione tariffaria;
 - Eventuale Regolamento TARI o proposta di modifica del Regolamento esistente.
2. Su richiesta della Comunità montana, la Società dovrà altresì predisporre un piano operativo per la gestione diretta dello sportello Tari, eventualmente in forma coordinata con altri Comuni del bacino della Società, in termini ed a condizioni economiche da definirsi tra le parti con apposito disciplinare aggiuntivo al presente contratto.

Art. 5 - Campagne informative e di sensibilizzazione

1. La Società, su richiesta della Comunità montana e di concerto con lo stesso, nell'ambito dei servizi accessori di cui all'art. 2 del presente contratto, potrà svolgere funzioni di progettazione e gestione di attività d'informazione e sensibilizzazione ambientale della popolazione, con particolare riferimento al problema della produzione, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 6 - Corrispettivo e revisione prezzi

- 1 Per l'anno 2016 il corrispettivo presunto dovuto dalla Comunità montana per conto dei Comuni, per i servizi di **raccolta, trasporto e trattamento-smaltimento** di tutti i rifiuti di cui all'art. 1 del presente contratto sarà pari a circa:
- Comune di Drenchia complessivi **€ 17.000,00** (diconsi diciassettemila//00), di cui **€ 10.327,92** (diconsi diecimilatrecentoventisette//92) per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge.
 - Comune di Grimacco complessivi **€ 20.500,00** (diconsi ventimilacinquecento//00), di cui **€ 13.704,84** (diconsi tredicimilasettecentoquattro//84) per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge.
 - Comune di Pulfero complessivi **€ 66.500,00** (diconsi sessantaseimilacinquecento//00), di cui **€ 29.541,84** (diconsi

ventinovemilacinquecentoquarantuno//84) per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge.

- Comune di Savogna complessivi € **42.500,00** (diconsi quarantaduemilacinquecento//00), di cui € **24.212,04** (diconsi ventiquattromiladuecentododici//04) per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge.
- Comune di Stregna complessivi € **27.000,00** (diconsi ventisettemila//00), di cui € **15.989,04** (diconsi quindicimilanovecentottantanove//04) per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge.
- Comune di Torreano complessivi € **171.500,00** (diconsi centosettantunomilacinquecento//00), di cui € **91.366,68** (diconsi novantunomilatrecentosessantasei//68) per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge.

L'importo per i servizi di recupero-smaltimento risulta dal prodotto tra i prezzi unitari delle prestazioni e le quantità risultanti a consuntivo per l'intero anno 2015.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il corrispettivo complessivo effettivo per il 2016 (lo stesso varrà anche per gli anni successivi), potrà discostarsi dal valore sopra indicato soltanto in relazione alle quantità/modalità delle prestazioni di raccolta e trasporto che dovessero modificarsi nel frattempo e/o alle quantità dei rifiuti che saranno effettivamente trattati-smaltiti per conto dei Comuni, fermi restando i prezzi unitari offerti (o revisionati).

2. A partire dal 01.04.2017, salvo eventuali modifiche quali - quantitative dei servizi previsti di raccolta e trasporto, il cui costo in tal caso sarà soggetto ad adeguamento dal momento dell'attuazione delle modifiche stesse secondo quanto indicato all'art. 13, **il costo di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto** (ed i relativi prezzi unitari) di cui al punto 1 dell'articolo 6, sarà soggetto a sola rivalutazione annuale con la formula di revisione del successivo punto 6.
3. I prezzi di trattamento-smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto prevista, saranno riformulati da Net Spa ad inizio di ciascun anno sulla base

dell'evoluzione delle condizioni di mercato vigenti al momento e prevedibili per l'intero anno e della disponibilità e localizzazione degli impianti che potranno essere utilizzati da Net in ambito sia provinciale, che regionale che nazionale o all'estero. Tali prezzi saranno rideterminati entro la fine dell'anno al quale i servizi si riferiscono qualora si verificano variazioni nella quantità di rifiuti complessivamente affidati in gestione a Net e/o nei prezzi praticati dai fornitori della stessa Net, tali da comportarne la diminuzione dei relativi costi di funzionamento precedentemente determinati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 19 dello statuto, procede alla rideterminazione dei prezzi precedentemente applicati.

4. Nel caso di aggiornamento da parte degli Enti competenti delle tasse locali di smaltimento, **i prezzi di trattamento-smaltimento verranno automaticamente ed immediatamente** adeguati in relazione alla variazione intervenuta, così come nel caso di ulteriori e diverse imposte e/o tasse che dovessero essere introdotte o modificate per effetto di legge.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, **i prezzi per smaltimento verranno automaticamente e prontamente** adeguati in relazione alla variazione intervenuta anche nel caso di accadimenti straordinari ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà delle Parti, che comportino modifiche per Net delle condizioni di mercato relative agli smaltimenti di taluni rifiuti oggetto di contratto, ivi compreso lo smaltimento di rifiuti inerenti i servizi accessori. A tal fine la Società si obbliga ad informare prontamente la Comunità montana e ai Comuni delle nuove condizioni economiche ad essa applicate.
6. I prezzi unitari dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed attività complementari ed il corrispettivo complessivo annuo degli stessi (salvo modifiche qualitative), saranno soggetti annualmente a revisione (prima revisione 01.04.2017) assumendo a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT FOI NT 3.1..

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

7. In caso di rinnovo del presente contratto, tutti i corrispettivi andranno nuovamente rinegoziati, come previsto al precedente art. 3, comma 2.

Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo di cui al precedente art. 6, verrà fatturato con frequenza mensile, nella misura di 1/12 dell'importo complessivo annuo, per tutte le voci di costo indicate nella proposta economica allegata al presente contratto, con eccezione di quelle relative agli smaltimenti, il cui corrispettivo verrà fatturato con frequenza mensile sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente trattate/smaltite nel mese di competenza.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo avverrà su presentazione di regolare fattura emessa l'ultimo giorno del mese di competenza, con scadenza del pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte della Comunità montana.
3. La Società applicherà gli interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. N. 231 del 09/10/02, a partire dal quinto giorno successivo al ricevimento da parte della Comunità montana della diffida ad adempiere. Detti interessi saranno *automaticamente* addebitati alla Comunità montana sulla prima fattura emessa dopo il pagamento.
4. Le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi inerenti i servizi accessori saranno stabilite nell'ambito degli specifici accordi di cui al punto 2 del precedente art. 2.

Art. 8 - Rapporti con il CONAI

1. La Comunità montana si impegna a rilasciare alla Società la delega per la riscossione dei contributi di cui all'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 1, e fino alla scadenza naturale dello stesso, salvo gli eventuali successivi rinnovi.
2. La Comunità montana darà immediata comunicazione alle filiere del CONAI dell'espressa delega rilasciata alla Società circa la riscossione dei contributi stessi.

Art. 9 - Attrezzature di servizio, proprietà

1. La Società potrà fornire, su richiesta della Comunità montana e/o dei Comuni, proprie attrezzature per l'espletamento del servizio, a fronte di un corrispettivo da stabilirsi con i prezzi di mercato del momento. La Società potrà, inoltre, fornire attrezzature per l'ottimizzazione del servizio anche di propria iniziativa ed

eventualmente consegnare le stesse direttamente agli utenti in comodato d'uso gratuito, sulla scorta di appositi separati contratti d'uso. La Net utilizzerà (per inizio appalto) le attrezzature già in uso alla Comunità montana ed acquisterà, previa intesa con gli Enti locali citati, quelle necessarie per espletare i servizi.

2. Al termine del contratto, da qualunque motivo determinato, tutte le suddette attrezzature di proprietà della Società date in comodato gratuito, sia insistenti sul territorio comunale, sia consegnate in uso agli utenti, saranno ritirate dalla Società o cedute a titolo oneroso alla Comunità montana e/o ai Comuni, qualora interessati, per consentire la prosecuzione dell'utilizzo degli stessi da parte degli interessati.

Art. 10 - Carattere del Servizio

1. Tutti i servizi oggetto del presente contratto sono da considerare, ad ogni effetto, servizi di pubblico interesse di cui alla L. 146/1990. Tali servizi, pertanto, non possono essere abbandonati, sospesi, interrotti, salvi i casi di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Società.
2. In caso di sospensione, di abbandono, di interruzione, anche parziali, senza giustificato motivo, la Comunità montana potrà sostituirsi alla Società per l'esecuzione dei medesimi, addebitando a questa l'onere sostenuto per l'espletamento in via sostitutiva delle attività succitate anche mediante ricorso a imprese terze, *ferma restando la congruità del costo addebitato per il servizio sostitutivo effettuato, sulla base dei prezzi previsti nel presente contratto.*
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Società si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss. mm. relative alla copertura dei servizi pubblici essenziali indicati dal Comune.
4. La Comunità montana, per conto dei Comuni, per tutto il periodo di affidamento del servizio, permette alla Società di utilizzare il suolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione, manutenzione ed estensione dei servizi oggetto di contratto, senza diritto alla corresponsione di indennizzo alcuno e *senza necessità di preventiva richiesta di autorizzazione al Comune.*
5. Tutti i rifiuti raccolti sul territorio comunale diventano di proprietà della Società dal momento del conferimento da parte dell'utenza servita nelle forme e nei contenitori previsti.
6. La Società garantisce a proprio carico il corretto recupero/smaltimento di ogni tipologia e frazione di rifiuto secondo le disposizioni di legge ed il criterio

dell'economia aziendale.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità della Società

1. La Società si impegna ad espletare il servizio di cui al presente contratto secondo le disposizioni e con le modalità previste dal contratto stesso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché in ottemperanza ai regolamenti e alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.
2. In particolare la Società si impegna a mantenere o a realizzare, ove e come previsto, gli standard quali-quantitativi di servizio risultanti dalla scheda dei servizi allegata al presente contratto.
3. Nel corso dell'espletamento dei servizi la Società è tenuta a dare pronta comunicazione alla Comunità montana e ai Comuni di qualsiasi illecito riscontrato (conferimento abusivo di rifiuti, depositi di immondizie od altro sulle strade, danneggiamenti ai beni mobili ed immobili di servizio, ecc.) fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei trasgressori.
4. La Società si impegna altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per consentire alla Comunità montana e/o ai Comuni di verificare, periodicamente, il rispetto degli standard di qualità-quantità dei servizi erogati.
5. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di previdenza sociale, è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, restando la Comunità montana e i Comuni completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.
6. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto della Comunità montana quanto di terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio espletato per fatti ad essa imputabili. A tal fine, la Società si obbliga ad adottare nell'esecuzione dei lavori, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e l'incolumità dei terzi.
7. La Società è tenuta a cautelarsi con la stipula di idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, intendendosi come tale, a tutti gli effetti, anche la Comunità montana e i Comuni.
8. La Società ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Comunità montana e ai Comuni ed agli organi di controllo preposti eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi provocati da terzi e rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.

9. La Società si obbliga a tenere indenne la Comunità montana e i Comuni da qualunque pretesa, azione o rivalsa avanzate da terzi, che possa derivare da comprovato mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente previsti per negligenza o per colpa della Società.
10. La Società si impegna a fornire alla Comunità montana e ai Comuni i dati fondamentali relativi alla gestione tecnica del servizio e a tenere informato gli stessi in relazione a possibili rischi ambientali, di cui dovesse venire a conoscenza.
11. La Comunità montana autorizza la Società all'affidamento di tutte o di parte delle prestazioni a terzi, fatta salva comunque l'esclusiva responsabilità della Società per gli obblighi derivanti dal presente contratto, rimanendo essa unico responsabile nei confronti della Comunità montana per l'esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.
12. La Comunità montana resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali soggetti operanti per conto della Società. Divergenze ed accordi intercorrenti tra le stesse e la Società non daranno diritto alle medesime di avanzare richieste o pretese alcune o sollevare eccezioni di sorta nei confronti della Comunità montana.
13. La Società è tenuta a vigilare sul comportamento decoroso e professionale degli operatori nei confronti dell'utenza.
14. La Società sarà responsabile della manutenzione e conservazione delle attrezzature che le verranno affidate dalla Comunità montana e dai Comuni quali risultanti da verbale di consegna siglato dalle Parti. Essa avrà altresì l'obbligo di segnalare alla Comunità montana ogni situazione di pericolo derivante dal malfunzionamento, danneggiamento o non conformità delle suddette attrezzature, qualora non riparabili in via ordinaria, al fine di consentire alla Comunità montana e ai Comuni la pronta sostituzione delle stesse.

Art. 12 - Obblighi della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio

1. Ferma restando la piena autonomia organizzativa e gestionale della Società, la Comunità montana - in qualità di delegata dal titolare del servizio - si impegna a cooperare con la Società per agevolare il miglior espletamento possibile del servizio oggetto del presente contratto, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti necessari ed opportuni.
2. Il suddetto obbligo di cooperazione comporterà in particolare:
 - (a) l'emissione delle Ordinanze che dovessero rendersi necessarie per

- l'espletamento del servizio;
- (b) l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il posizionamento dei contenitori per l'effettuazione del servizio e delle eventuali basi prefabbricate per gli stessi, ove occorrenti;
 - (c) l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il transito dei mezzi addetti all'espletamento del servizio (ad esempio transito su corsie riservate, accesso alle aree chiuse al traffico, permessi di sosta temporanea gratuita nelle aree a pagamento dei mezzi ed autovetture di servizio durante lo svolgimento dello stesso, ecc.);
 - (d) l'apposizione della segnaletica stradale orizzontale, che delimita il posizionamento dei cassonetti, altri contenitori e simili;
 - (e) la concessione alla Società del diritto di posa e occupazione temporanea e permanente sul terreno di proprietà comunale sia patrimoniale sia demaniale delle attrezzature ed opere accessorie (in particolare cassonetti) necessarie all'espletamento del servizio, senza pagamento di corrispettivi, tasse, canoni o indennizzi e senza necessità di preventivo consenso da parte del Comune;
 - (f) l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta in relazione agli eventuali programmi di spazzamento;
 - (g) l'agevolazione di ogni intervento della Società per l'esecuzione di attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'igiene ambientale e comunque al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano degli investimenti;
 - (h) la comunicazione alla Società, con congruo anticipo, delle proposte di modifica dei Regolamenti (comunali) che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, acquisendone un parere preventivo e consultivo, e comunicandone tempestivamente le modifiche e gli *standard* adottati;
 - (i) l'aggiornamento costante del regolamento di igiene urbana in tema di orari e modalità di svolgimento delle raccolte e di pulizia delle strade, anche recependo le proposte formulate in tal senso dalla Società, affinché risultino adeguatamente disciplinati in qualsiasi momento anche i comportamenti che devono essere tenuti dai cittadini-utenti;
 - (j) l'attuazione di efficaci e costanti interventi di controllo dei comportamenti dei cittadini e di sanzionamento degli autori delle infrazioni al regolamento comunale di gestione dei rifiuti, anche per salvaguardare l'operato quotidiano degli operatori della Società, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti (per es. per abbandoni di rifiuti in luoghi non autorizzati, o fuori orario, o nei giorni non ammessi, o al di fuori dei contenitori, o nei contenitori sbagliati, ecc.);
 - (k) la verifica, all'atto del rilascio di qualsiasi autorizzazione per uso ed

occupazione di suolo pubblico a qualsiasi fine (commercio ambulante, manifestazioni, spettacoli, esposizione di sedie e tavolini, realizzazione di chioschi temporanei, ecc.) che i richiedenti abbiano previamente concordato con la Società le condizioni di fornitura degli occorrenti servizi straordinari di pulizia del suolo pubblico e di asporto dei rifiuti derivanti dalle autorizzate attività, per tutto il tempo previsto;

- (l) la pronta verifica che, in caso contrario, i soggetti obbligati provvedano effettivamente a ridurre in pristino stato le aree occupate, a propria cura e spese ed a produrre prova del regolare smaltimento di tutti i rifiuti prodotti;
 - (m) il permesso di accedere a tutte le informazioni in possesso della Comunità montana e dei Comuni, necessarie alla gestione del servizio di igiene urbana, garantendo la massima disponibilità e collaborazione da parte dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
 - (n) la tempestiva comunicazione alla Società dei programmi di sviluppo urbanistico inerenti a nuovi insediamenti abitativi o produttivi o nuova urbanizzazione, al fine di concordare eventuali potenziamenti dei servizi in atto.
3. I rapporti relativi al presente contratto verranno gestiti, per la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, da un funzionario che verrà individuato mediante apposita comunicazione. Analoga comunicazione verrà effettuata da parte della Società per l'indicazione del proprio referente.

Art. 13 - Variazione della consistenza dei servizi

1. La Comunità montana e la Società possono richiedere e, rispettivamente, proporre in qualsiasi momento, la modifica delle modalità di svolgimento di singoli servizi o la loro implementazione (per esempio per l'introduzione di nuove forme e/o tipologie di raccolta differenziata).

In tutti i casi suddetti si procederà all'analisi dei costi ed alla determinazione puntuale delle variazioni degli stessi rispetto alla situazione preesistente.

2. Le modalità di esecuzione e l'entità dei singoli servizi sono quelle previste negli allegati, che dovranno essere puntualmente aggiornati a seguito di qualsiasi modifica delle previste condizioni operative, o integrati a fronte dell'istituzione di qualsiasi nuovo servizio.

Ogni nuova modifica dello stesso andrà soggetta all'approvazione preventiva e puntuale da parte degli organi preposti e previsti dalla normativa.

Art. 14 - Forme di controllo sul servizio

La Società è tenuta a presentare alla Comunità montana *reports* mensili, riportanti i dati quantitativi dei rifiuti raccolti, e su richiesta ulteriori report contenenti dati, atti a verificare la corretta gestione del servizio in relazione agli standard qualitativi previsti e alla corretta esecuzione dei servizi affidati.

La Comunità montana potrà comunque richiedere alla Società l'effettuazione in qualsiasi momento di ispezioni e/o controlli in contraddittorio della qualità e regolarità di espletamento dei servizi.

Le parti potranno altresì concordare l'organizzazione di incontri di carattere tecnico per l'analisi e la risoluzione di qualsiasi problematica relativa ai servizi svolti.

Art. 15 - Penali

Salvo che il fatto non implichi anche l'applicazione di sanzioni penali, o non ricorra uno dei casi previsti dal presente Capitolato per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Capitolato di servizio, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate dalla Comunità montana, la Società oltre all'obbligo di ovviare al più presto, è passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni singola infrazione, determinata ed applicata ad insindacabile giudizio e parere dalla Comunità montana in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo fax.

Le sanzioni verranno applicate alla Società anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'entità delle penali è così stabilita:

- a)- Per la completa o parziale interruzione del servizio di raccolta e trasporto:
per ogni giorno di completa o parziale interruzione di ogni singola tipologia di servizio non svolto nel giorno prestabilito: Euro. 200
- b)- Per qualsiasi altra inadempienza o inosservanza al presente Capitolato:
per ogni fatto accertato: minimo Euro. 100, massimo Euro. 200.

La Comunità montana procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di risoluzione del contenzioso. E' ammessa, su motivata richiesta della Società, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l'inadempienza non è imputabile alla Società.

L'applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa della Comunità montana nei confronti della Società per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Società rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Società deve dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio e deve essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio. La Comunità montana effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati della Comunità montana, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.

Art. 16 - Recesso, Risoluzione

- 1- Per quanto concerne l'espletamento di tutti i servizi previsti dal contratto , nel caso di eventuali nuovi obblighi imposti dalle Autorità competenti nazionali, regionali e locali, nonché in relazione ad ogni possibile accadimento indipendente dalla volontà delle Parti, vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto, la Società e la Comunità montana saranno legittimati a chiedere la revisione delle presenti condizioni contrattuali, fatto salvo il diritto di recesso, anche ai sensi di quanto prevede l'art. 1467 del C.C..
- 2- Fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, costituiscono cause di risoluzione del contratto:
 - a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e dei doveri contrattuali di entrambe le parti, *ivi compreso il mancato puntuale pagamento – totale o parziale – del corrispettivo contrattualmente pattuito;*
 - b) abbandono, interruzione, sospensione, anche parziali dei servizi oggetto del presente contratto, salvo il caso in cui gli stessi siano giustificati da motivi di *caso fortuito e/o* forza maggiore o, comunque, non imputabili alla Società o nell'ipotesi in cui vi sia stato un preventivo assenso della Comunità montana.

Art. 17 - Cessione del contratto

1. In caso di conferimento del ramo aziendale di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte di Net Spa ad altro costituendo soggetto pubblico, o in caso di fusione con altre aziende pubbliche similari, il nuovo soggetto subentrerà alla Società senza soluzione di continuità anche nello svolgimento di tutti i servizi regolati dal presente contratto ed in tutti gli obblighi conseguenti ed inerenti salva l'autorizzazione del Comune di Faedis.

Art. 18 - Controversie

1. La Società elegge il proprio domicilio in Udine, viale Duodo 3/E, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presso la sede, Via Arengo della Slavia n. 1 – San Pietro al Natisone (UD).

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione o esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Udine.

Art. 19 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore.

Art. 20 - Allegati al Contratto

1. Fanno parte integrante del Contratto il seguente allegato tecnico:
 - schede tecniche Servizio - frequenze e contenitori

Art. 21 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'affidatario.

Art. 22 - Registrazione

1. Le prestazioni indicate nel presente contratto sono integralmente imponibili IVA. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio
p.e. Roberto Geretto
firmato digitalmente

Net Spa
dott. Massimo Fuccaro
firmato digitalmente

Art. 23 - Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano espressamente per iscritto, previa lettura, le seguenti clausole:

Art. 3 (Durata del contratto)

Art. 6 (Corrispettivo)

Art. 15 (Penali)

Art. 16 (Risoluzione, Recesso)

Art. 18 (Controversie)

La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio
p.e. Roberto Geretto
firmato digitalmente

Net Spa
dott. Massimo Fuccaro
firmato digitalmente